

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria

Approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 12 giugno 2014

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Ingegneria in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Art. 2 – Aspetti generali

1. Il Dipartimento di Ingegneria è istituito con Decreto Rettorale n. 1545 del 16/10/2012, ai sensi dell'art. 27, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

2. Gli obiettivi, le finalità, il progetto scientifico e il progetto didattico-formativo del Dipartimento sono riportati nella proposta progettuale del Dipartimento, allegata al decreto istitutivo.

3. Sono di pertinenza del Dipartimento i Settori Scientifico-Disciplinari indicati nel decreto istitutivo.

4. Sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea e laurea magistrale elencate nel decreto istitutivo e riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

5. Sono di competenza del Dipartimento i Corsi di Laurea (CdL) e Laurea Magistrale (CdLM) elencati nel decreto istitutivo e riportati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

6. Sono di competenza del Dipartimento i corsi di dottorato di ricerca elencati nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 3 – Organizzazione interna

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 27 comma 12 dello Statuto di Ateneo, è articolato in Sezioni Scientifico-Didattiche (nel seguito indicate come Sezioni), con la finalità di promozione di opportunità di confronto e di coordinamento scientifico e didattico, nonché di semplificazione organizzativa.

2. Le Sezioni attivate sono indicate nell'Allegato 4 al presente regolamento.

3. Ciascuno dei Settori Scientifico-Disciplinari per i quali vi sono docenti appartenenti al Dipartimento fa riferimento ad una Sezione, come indicato nell'Allegato 4. Ogni docente appartenente al Dipartimento afferisce alla Sezione cui fa riferimento il relativo Settore Scientifico-Disciplinare, fatto salvo il diritto di presentare opzione per un'altra Sezione. L'opzione, per essere efficace, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Sezione per cui il docente opta. In occasione della presa di servizio di docenti di ulteriori Settori Scientifico-Disciplinari, il Consiglio di Dipartimento procederà contestualmente all'individuazione della Sezione di riferimento per il Settore stesso.

4. Ai fini dell'organizzazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività didattiche di insiemi omogenei di corsi di laurea e laurea magistrale, sono istituiti presso il Dipartimento i Collegi Didattici indicati nell'Allegato 5 al presente regolamento, ove per ciascuno sono indicati i corsi di studio di relativa competenza. Ciascuno dei Collegi Didattici fa riferimento ad una Sezione, come indicato nell'Allegato 5. Ogni Collegio Didattico è costituito dai docenti del Dipartimento che insegnano nei corsi di studio di competenza e da tutti i docenti della Sezione di riferimento.

5. I Corsi di Studio per i quali non esiste un Collegio Didattico di competenza sono considerati di competenza diretta del Consiglio di Dipartimento, che può istituire una commissione apposita per la specifica gestione.

6. I servizi agli studenti di cui all'articolo 17 comma 10 del Regolamento Generale di Ateneo sono erogati di norma dai Collegi Didattici sotto la supervisione dei rispettivi Coordinatori. La direzione del Dipartimento, attraverso l'ufficio del Segretario Didattico, garantisce il coordinamento dei servizi e promuove l'uniformità del livello delle prestazioni, oltre ad erogare direttamente i servizi per i Corsi di Studio di cui al comma 5.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio di Dipartimento
- la Giunta
- la Commissione Paritetica docenti-studenti
- la Commissione di Programmazione
- i Consigli di Sezione
- i Consigli di Collegio Didattico

Art. 5 – Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto, art. 28, comma 2. Inoltre, assume, in caso di urgenza e verificata impossibilità di convocare per tempo il Consiglio di Dipartimento, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti a successiva ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Vicedirettore Vicario, da un Vicedirettore per la didattica e da un Vicedirettore per la ricerca.

4. Il Vicedirettore vicario, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo è designato dal Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento, è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione su delega o in caso di assenza o di impedimento, nonché in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta.

5. Il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca sono designati dal Direttore stesso, entro trenta giorni dalla sua nomina, sentito il Consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento.

6. Il Vicedirettore per la didattica coordina le attività della Direzione relative alla didattica e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Didattico.

7. Il Vicedirettore per la ricerca coordina le attività della Direzione relative alla ricerca e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Ricerca.

8. Il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, designa, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento che siano membri di un Collegio di Dottorato istituito presso il Dipartimento, un Referente per i Corsi di Dottorato di Ricerca.

9. Il Direttore può affidare a docenti del Dipartimento deleghe su specifiche funzioni, informando il Consiglio di Dipartimento.

Art. 6 – Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale TAB;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
- e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto
- f) un rappresentante dei docenti a contratto, senza diritto di voto
- g) il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e la possibilità di sostituzione reciproca in caso di assenza.

2. I rappresentanti del personale TAB sono stabiliti in numero pari al 15% dei docenti afferenti al Dipartimento al momento in cui vengono indette le elezioni, con arrotondamento all'intero più prossimo. L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo, con esclusione del Segretario Amministrativo, del Segretario per la Didattica e del Segretario per la Ricerca. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Il mandato dei rappresentanti ha la durata di tre anni.

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale è definito come stabilito dall'art.17, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono in numero di quattro. Per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio al Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

4. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli assegnisti in servizio nel momento in cui vengono indette le elezioni. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante ha la durata di un anno.

5. Per l'elezione del rappresentante dei docenti a contratto, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti che siano titolari di un contratto di insegnamento nel momento in cui vengono indette le elezioni e che non rientrino in altre categorie che abbiano diritto a rappresentanti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante è relativo all'anno accademico e termina alla conclusione dello stesso.

6. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Dipartimento può delegare al Direttore, ai Consigli di Sezione o ai Consigli di Collegio Didattico questioni che non siano ad esso riservate dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

8. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni istruttorie, nominate dal Direttore previa delibera del Consiglio che ne stabilisce i compiti, la durata, la composizione, le modalità di designazione o elezione e il funzionamento. Commissioni istruttorie relative a questioni didattiche prevedono una rappresentanza studentesca. Commissioni istruttorie relative a questioni che possono coinvolgere il personale TAB prevedono una rappresentanza del personale stesso.

Art. 7 – La Giunta

1. Fanno parte della Giunta:

- a) il Direttore che la presiede;
- b) il Vicedirettore Vicario, il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca
- c) i Coordinatori delle Sezioni del Dipartimento
- d) i Coordinatori dei Collegi Didattici del Dipartimento
- e) il Referente per i Corsi di Dottorato di Ricerca
- f) il Presidente della Commissione di Programmazione
- g) il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- h) il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e possibilità di reciproca sostituzione.

2. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore:

- a) nella programmazione del calendario e dei lavori del Consiglio di Dipartimento;
- b) nella predisposizione degli atti delle Commissioni da sottoporre al Consiglio di Dipartimento
- c) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento
- d) nella predisposizione delle relazioni richieste al Dipartimento dalla normativa vigente e dagli Organi centrali di Ateneo
- e) nel coordinamento delle attività del Dipartimento
- f) in ogni altra attività ad essa proposta dal Direttore o dal Consiglio

3. Per le questioni inerenti esclusivamente alle attività di ricerca, la Giunta si avvale di norma della Commissione Ricerca, costituita nel suo seno, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la ricerca. La Commissione Ricerca è composta dai Coordinatori delle

Sezioni e dal Referente per i Corsi di Dottorato di Ricerca, oltre che dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Ricerca.

4. Per le questioni inerenti esclusivamente le attività didattiche, la Giunta si avvale di norma della Commissione Didattica, costituita nel suo seno, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la didattica. La Commissione Didattica è composta dai Coordinatori dei Collegi Didattici, dal Presidente della Commissione Paritetica e dal Referente per i Corsi di Dottorato di Ricerca, oltre che dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Didattica.

Art. 8 Programmazione Triennale: definizione e attuazione

1. Il Direttore, nei modi e nei tempi stabiliti dal Senato Accademico (ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo) e tenendo conto delle indicazioni delle Sezioni, predispone un documento che illustra le esigenze del Dipartimento ai fini della definizione del documento di programmazione triennale di Ateneo. Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore, dopo la pubblicazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, predispone il piano triennale per lo sviluppo del personale e per l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 27, comma 6 dello Statuto, anche sulla base delle indicazioni delle Sezioni. Il piano è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento entro novanta giorni dalla pubblicazione del documento di programmazione triennale di Ateneo.

3. L'attuazione del piano triennale viene istruita dalla Commissione di Programmazione di cui al successivo art. 9.

4. Le azioni previste dal presente articolo e le attività istruttorie della Commissione di Programmazione sono regolamentate da una procedura deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 Commissione di Programmazione

1. La Commissione di Programmazione è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento. In particolare essa ha compiti istruttori riguardo a:

- a) le proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle procedure di reclutamento di personale docente e alle correlate chiamate;
- b) il piano annuale di utilizzo delle risorse disponibili, di cui all'art. 27 comma 10 dello Statuto di Ateneo;
- c) altre questioni assegnatele dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento.

2. Per le proposte di cui al punto a), la Commissione di Programmazione formula criteri di riferimento che debbono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento preliminarmente alla elaborazione da parte della Commissione di Programmazione delle proposte effettive. Le delibere proposte dalla Commissione di Programmazione, in merito agli argomenti di cui al punto a), sono poste in votazione nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva a quella in cui sono state presentate. Qualora sia necessaria una delibera in tempi molto ristretti si può fare ricorso a convocazioni straordinarie del Consiglio di Dipartimento.

3. La Commissione di Programmazione, nel formulare le proposte cui al punto a), fa riferimento al piano triennale di cui all'art. 8 comma 2 e alle indicazioni dei Consigli di Sezione e del Direttore. È fatta salva la possibilità di ogni membro del Consiglio di Dipartimento di far pervenire per iscritto al Direttore pareri e proposte per la Commissione di Programmazione.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da membri eletti dai docenti del Dipartimento, suddivisi, ai soli fini dell'elezione della Commissione di Programmazione, in ambiti, ciascuno definito per mezzo di un gruppo di settori scientifico disciplinari, come riportati nell'Allegato 6. Per ciascun ambito, l'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori e ricercatori universitari che afferiscono ai settori scientifico disciplinari dell'ambito stesso. Per ciascuno degli ambiti di cui all'Allegato 6 parte A, la Commissione di Programmazione ha tre membri, un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore universitario (a tempo indeterminato o determinato) eletti ciascuno dai docenti della medesima fascia afferenti ai settori dell'ambito. Per l'ambito di cui all'Allegato 6, parte B, la Commissione di Programmazione ha un membro. La Commissione di Programmazione elegge un Presidente fra i propri membri.

Art. 10 Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo.

2. La Commissione è composta di cinque docenti e cinque studenti.

3. I docenti sono eletti uno per ciascuno degli ambiti di cui all'Allegato 6. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti dell'ambito. Il mandato dei docenti è di tre anni. Fra i docenti vi deve essere almeno un professore e debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. In caso contrario, vengono convocate nuove elezioni.

4. Gli studenti sono designati dai rappresentanti in Consiglio di Dipartimento, uno per ciascuno dei Collegi Didattici e il quinto fra gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca. Fra i designati debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. Il mandato degli studenti è pari alla durata del mandato dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.

5. Il Presidente è un professore eletto all'interno della Commissione, dai docenti che ne fanno parte. Il mandato del Presidente coincide con quello della componente docente della Commissione.

6. Il Vicepresidente è uno studente eletto all'interno della Commissione, dagli studenti che ne fanno parte. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello della componente studentesca della Commissione.

Art. 11 Organizzazione delle Sezioni

1. Ogni Sezione ha un Coordinatore e un Consiglio che si avvalgono del supporto di personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

2. Il Coordinatore di Sezione è un professore di ruolo eletto dal Consiglio di Sezione, con un mandato di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

3. Il Coordinatore di Sezione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Sezione
- b) coadiuva il Direttore del Dipartimento per la gestione delle risorse e delle questioni di specifico interesse della Sezione
- c) è il proponente per l'utilizzo delle risorse finanziarie che sono nella disponibilità della Sezione per le eventuali iniziative di interesse generale della Sezione stessa, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Sezione
- d) coadiuva il Direttore nella predisposizione dei rendiconti contabili e scientifici delle attività di interesse della Sezione
- e) può nominare tra i Professori di ruolo della Sezione un vice-coordinatore cui delegare le proprie funzioni in caso di indisponibilità anche temporanea.

4. Il Consiglio di Sezione è composto da:

- a) i docenti afferenti alla Sezione;
- b) due rappresentanti del personale TAB eletti secondo le modalità specificate nell'art. 13 comma 2;
- c) un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con elettorato attivo e passivo costituito dagli studenti di dottorato che hanno un supervisore afferente alla Sezione; il mandato del rappresentante ha durata di un anno;
- d) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto fra gli assegnisti le cui attività di ricerca sono sotto la responsabilità di un docente afferente alla Sezione; il mandato del rappresentante ha durata di un anno.

5. Il Consiglio di Sezione:

- a) formula proposte ai fini del piano di utilizzo e della relativa verifica delle risorse finanziarie, indicando in particolare la proposta di ripartizione di quelle a disposizione della Sezione stessa;
- b) formula, sulla base della procedura di cui all'art.8 comma 4, proposte in merito alla programmazione triennale del Dipartimento, relativamente ai Settori Scientifico-Disciplinari che fanno riferimento alla Sezione e a quelli di interesse per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di competenza del Collegio Didattico che fa riferimento alla Sezione, sentito il Collegio Didattico stesso;
- c) formula, sulla base della procedura di cui all'art.8 comma 4, indicazioni al Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate, relativamente ai Settori Scientifico-Disciplinari che fanno riferimento alla Sezione e a quelli di interesse per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di competenza del Collegio Didattico che fa riferimento alla Sezione, sentito il Collegio Didattico stesso;
- d) delibera sulle questioni ad esso attribuite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 Organizzazione dei Collegi Didattici

1. Ogni Collegio Didattico ha un Coordinatore e un Consiglio che si avvalgono del supporto di personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

2. Il Coordinatore di Collegio Didattico è un professore di ruolo eletto dal Consiglio del Collegio fra i professori della Sezione di riferimento per il Collegio. Il mandato del Coordinatore ha la durata di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

3. Il Coordinatore di Collegio Didattico:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Collegio Didattico;
- b) coadiuva il Direttore del Dipartimento per la gestione delle risorse e delle questioni di specifico interesse del Collegio Didattico;
- c) è il proponente per l'utilizzo delle risorse finanziarie che sono nella disponibilità del Collegio Didattico, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio del Collegio Didattico;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Collegio Didattico;
- e) vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
- f) cura i documenti di proposta e rendicontazione per i Corsi di Studio di competenza del Collegio Didattico;
- g) può nominare tra i Professori di ruolo della Sezione di riferimento un vice-coordinatore cui delegare le proprie funzioni in caso di indisponibilità anche temporanea.

4. Il Consiglio del Collegio Didattico è composto da::

- a) i docenti afferenti alla Sezione di riferimento
- b) i professori e i ricercatori del Dipartimento che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio di pertinenza del Collegio Didattico;
- c) un rappresentante del personale TAB eletto secondo le modalità specificate nell'art. 13 comma 2;
- d) rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di competenza del Collegio, in numero di cinque; per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio all'apposito Regolamento Elettorale di Ateneo; in assenza di norme in merito in tale Regolamento, gli studenti vengono designati dai membri del Consiglio di Dipartimento rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio; i rappresentanti designati debbono includere almeno uno studente per ciascun livello di Corso di Studio; il mandato dei rappresentanti designati coincide con quello dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.

5. Il Consiglio del Collegio Didattico provvede all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Spettano ad esso le competenze attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo agli organi didattici e in particolare:

- a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- b) il riconoscimento, in termini di CFU acquisiti, delle attività formative pregresse e le conseguenti eventuali ammissioni ad anni di corso successivi al primo;
- c) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato.

Inoltre, il Consiglio del Collegio Didattico:

- a) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine alla programmazione dei corsi di studio di pertinenza;
- b) formula, alla Sezione di riferimento, le esigenze in merito alla programmazione del personale docente,
- c) formula al Consiglio di Dipartimento:

- proposte per le coperture di insegnamenti;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Possono essere altresì delegate dal Consiglio di Dipartimento ai Consigli di Collegio Didattico competenze didattiche specifiche non riservate dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo ai Consigli di Dipartimento.

Art. 13 Elezioni degli organi di Dipartimento

1. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, escluse quelle per le quali si fa rinvio ad altri Regolamenti, valgono le seguenti norme:

- a) le elezioni sono indette dal Direttore;
- b) in caso di interruzione anticipata del mandato di un membro o rappresentante di un organo collegiale, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, limitatamente alla sostituzione del membro o rappresentante suddetto. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;
- c) in caso di interruzione anticipata del mandato di un Coordinatore di Sezione o di Collegio Didattico, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, e il nuovo eletto inizia un nuovo mandato di durata piena;
- d) in caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato e, in subordine, il candidato più giovane di età;
- e) il Direttore nomina gli eletti.

2. Per le elezioni dei rappresentanti del personale TAB nei consigli di sezione e nei consigli di collegio didattico l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale, suddiviso nel modo seguente. Ogni elettore, ai soli fini di tali elezioni, opta per uno degli organi (un consiglio di sezione o un consiglio di collegio didattico) e quindi partecipa all'elettorato attivo e passivo per tale organo. Gli elettori che non esercitano tale opzione nei tempi stabiliti dal Direttore al momento dell'indizione non partecipano alle elezioni. Il mandato di questi rappresentanti ha durata di tre anni.

Art. 14 Modalità di funzionamento e votazioni negli organi collegiali di Dipartimento

1. Al Consiglio di Dipartimento, ai Consigli di Sezione, ai Consigli di Collegio Didattico, alla Commissione di Programmazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti si applicano le norme degli artt. 43 e 44 dello Statuto in merito alla validità delle adunanze e delle deliberazioni e in merito alla verbalizzazione. Le convocazioni sono inviate per via telematica e ciascun membro ha la responsabilità di assicurare la correttezza e la funzionalità dell'indirizzo telematico da utilizzare. Gli organi di cui al presente comma sono convocati nella totalità delle componenti, anche quando vi siano da trattare solo questioni per le quali il diritto di voto è limitato ai sensi dell'art.41 comma 4 dello Statuto. Ogni organo ha una propria programmazione annuale delle sedute ordinarie che, per il Consiglio di Dipartimento, si tengono almeno una volta ogni due mesi.

2. I verbali di tutti gli organi di cui al comma 1 sono conservati a cura della Direzione e possono essere consultati dai membri degli organi stessi per via telematica e, previa richiesta al Direttore o al Segretario Amministrativo, in forma cartacea.

Art. 15 Modalità di conferimento dei compiti didattici e degli incarichi

1. I compiti didattici e gli incarichi di insegnamento sono attribuiti, secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo, dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati quando previsto e tenendo conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Collegio Didattico.

Art.16 Norme finali

1. Il presente regolamento viene proposto ed emanato, entra in vigore e può essere modificato secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

Allegato 1

Classi di Laurea e Laurea Magistrale di pertinenza del Dipartimento

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
LM-96 CLASSE DI ABILITAZIONE A033 – TECNOLOGIA

Allegato 2

Corsi di Laurea (CdL) e Laurea Magistrale (CdLM) di competenza del Dipartimento

- CdL in Ingegneria Civile
- CdLM in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali
- CdLM in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti
- CdL in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare
- CdL in Ingegneria Elettronica
- CdLM in Bioingegneria
- CdLM in Ingegneria delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione
- CdLM in Ingegneria Elettronica per l'Industria e l'Innovazione
- CdL in Ingegneria Informatica
- CdLM in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione
- CdLM in Ingegneria Informatica
- CdL Ingegneria Meccanica
- CdLM in Ingegneria Aeronautica
- CdLM in Ingegneria Meccanica
- CdLM in Tecnologia per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado

Allegato 3

Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento

- Corso di Dottorato in Elettronica Applicata
- Corso di Dottorato in Informatica e Automazione
- Corso di Dottorato in Ingegneria Civile
- Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica e Industriale
- I Corsi Dottorato della Scuola Dottorale in Ingegneria (ex DM 30 aprile 1999. Ad esaurimento)

Allegato 4

Sezioni del Dipartimento di Ingegneria

- Elettronica Applicata
- Informatica e Automazione
- Ingegneria Civile
- Ingegneria Meccanica e Industriale

Riferimento dei Settori Scientifico Disciplinari alle Sezioni

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| • Elettronica Applicata | • Informatica e Automazione |
| CHIM/07 | ING-INF/04 |
| FIS/03 | ING-INF/05 |
| FIS/01 | MAT/09 |
| ING-IND/31 | • Ingegneria Meccanica e Industriale |
| ING-INF/01 | ING-IND/04 |
| ING-INF/02 | ING-IND/06 |
| ING-INF/03 | ING-IND/08 |
| ING-INF/06 | ING-IND/09 |
| ING-INF/07 | ING-IND/10 |
| • Ingegneria Civile | ING-IND/11 |
| ICAR/01 | ING-IND/12 |
| ICAR/02 | ING-IND/13 |
| ICAR/03 | ING-IND/14 |
| ICAR/04 | ING-IND/16 |
| ICAR/05 | ING-IND/17 |
| ICAR/07 | ING-IND/22 |
| ICAR/08 | ING-IND/28 |
| ICAR/09 | ING-IND/32 |
| ICAR/20 | ING-IND/35 |

Allegato 5

Collegi didattici del Dipartimento di Ingegneria e corsi di studio di competenza

- Collegio didattico di Ingegneria Civile
 - Laurea in Ingegneria Civile
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali
 - Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti
- Collegio didattico di Ingegneria Elettronica
 - Laurea in Ingegneria Elettronica
 - Laurea Magistrale in Bioingegneria
 - Laurea Magistrale in Ingegneria delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l'Industria e l'Innovazione
- Collegio didattico di Ingegneria Informatica
 - Laurea in Ingegneria Informatica
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
- Collegio didattico di Ingegneria Meccanica
 - Laurea Ingegneria Meccanica
 - Laurea Ingegneria delle Tecnologie per il Mare
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica
 - Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Riferimento dei Collegi Didattici alle Sezioni

- Elettronica Applicata
 - Collegio didattico di Ingegneria Elettronica
- Informatica e Automazione
 - Collegio didattico di Ingegneria Informatica
- Ingegneria Civile
 - Collegio didattico di Ingegneria Civile
- Ingegneria Meccanica e Industriale
 - Collegio didattico di Ingegneria Meccanica

Allegato 6

Ambiti per le elezioni della Commissione di Programmazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Parte A

Ambito "Elettronica Applicata"

ING-IND/31 - ELETTROTECNICA
ING-INF/01 - ELETTRONICA
ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ambito "Informatica e Automazione"

ING-INF/04 - AUTOMATICA
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
MAT/09 - RICERCA OPERATIVA

Ambito "Ingegneria Civile"

ICAR/01 - IDRAULICA
ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
ICAR/03 - INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
ICAR/04 - STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI
ICAR/05 - TRASPORTI
ICAR/07 - GEOTECNICA
ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Ambito "Ingegneria Meccanica e Industriale"

ING-IND/04 - COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI
ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA
ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 - SISTEMI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE
ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 - MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Parte B

Ambito "Materie di base"

CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE
FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA